

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede ai sensi dell'art. 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180

Istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede

Si informa la cittadinanza che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 9 ottobre 2026, n. 180, è stata introdotta una disciplina a regime che consente agli elettori temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti di esercitare il diritto di voto nel Comune di temporaneo domicilio, in occasione delle seguenti consultazioni:

- elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

La disciplina non si applica alle elezioni regionali e alle elezioni amministrative.

Chi può richiedere di votare fuori sede

Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede:

1. Elettori per motivi di studio o di lavoro

Gli elettori temporaneamente domiciliati, per motivi di studio o di lavoro, in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune di iscrizione elettorale, purché la permanenza prevista nel Comune di temporaneo domicilio sia di almeno nove mesi.

2. Elettori per motivi di cura

Gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, comprendente la data della consultazione, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente a una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

3. Caregiver familiari e familiari che assistono minori

La possibilità è estesa ai caregiver familiari che prestano attività di cura e assistenza, per almeno tre mesi comprendenti la data della consultazione, a favore di persone sottoposte ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un'altra Regione. È prevista, alle medesime condizioni temporali e territoriali, anche per i genitori o familiari conviventi che assistono minori sottoposti a cure presso strutture sanitarie situate in un'altra Regione.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori fuori sede deve essere presentata al Comune di temporaneo domicilio personalmente oppure mediante strumenti telematici, utilizzando l'apposito modello allegato.

Per gli elettori fuori sede per motivi di studio o lavoro, la domanda deve essere presentata entro il **31 dicembre di ciascun anno**, per le consultazioni che si svolgeranno nell'anno successivo.

Qualora i requisiti per essere considerati elettori fuori sede maturino successivamente al 31 dicembre, la domanda può essere presentata entro trenta giorni dalla data in cui tali requisiti sono soddisfatti e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la consultazione.

Per gli elettori fuori sede per motivi di cura e per le categorie di assistenti familiari sopra indicate, la domanda deve essere presentata non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la consultazione.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- certificazione o altra documentazione idonea ad attestare la condizione di elettore fuori sede;
- indicazione dell'indirizzo completo del temporaneo domicilio;
- ove possibile, un recapito di posta elettronica.

La domanda può essere revocata con le medesime modalità e nei termini previsti per la sua presentazione.

Dove e come si vota

Il Comune di temporaneo domicilio, verificati i requisiti previsti dalla legge e, acquisita dal Comune di iscrizione elettorale la conferma del possesso del diritto di voto, provvede all'iscrizione nell'apposito elenco.

Entro il decimo giorno antecedente la data della consultazione, agli elettori ammessi al voto fuori sede viene rilasciata un'attestazione di ammissione al voto, anche mediante strumenti telematici, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione elettorale presso cui votare.

Per votare è necessario esibire un documento di riconoscimento valido, l'attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale personale o l'attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco a norma dell'articolo 7 del DPR 299/2000.

Gli elettori fuori sede votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui è situato il Comune di temporaneo domicilio.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'elettore è ammesso a votare nel Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto.

Modulistica e informazioni

Il modello di domanda e le istruzioni operative sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno, nella sezione dedicata alle disposizioni elettorali:

Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

<https://dait.interno.gov.it/elezioni/notizie/domanda-di-iscrizione-nellelenco-degli-elettori-fuori-sede>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune di San Pellegrino Terme – V.le Papa Giovanni Ventitreesimo n. 20 – Telefono 0345/25011 – Email: info@comune.sanpellegrinoterme.bg.it – comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it PEC

Il presente avviso è pubblicato al fine di informare la cittadinanza sulle nuove modalità di esercizio del diritto di voto previste dalla normativa vigente.

San Pellegrino Terme, 21.10.2026

L'Ufficiale Elettorale – Gola Adelaide